

TI_GERICHTE 30.2006.121 vom 30. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.121

FR: TI_GERICHTE 30.2006.121 du 30 mars 2007

IT: TI_GERICHTE 30.2006.121 del 30 marzo 2007

Volltext

Incarto n.30.2006.121

8674/610

Bellinzona

30 marzo 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile 2006
presentato da

RI 1,

contro

la decisione 7 aprile 2006 n. 8674/610 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,

viste le osservazioni 2 maggio 2006 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 150.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

■ Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _____, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace. ■

Fatti accertati _____ in territorio di _____.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo l'annullamento o la riduzione della multa.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.

considerato

in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Secondo l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

3. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata in applicazione delle norme appena citate di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _____, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio da sabato _____ a mercoledì _____.

La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia non datato, inoltrato al più tardi il 18 febbraio 2006 - essendo pervenuto alla Sezione della circolazione lunedì 20 febbraio 2006 - presentato dalla _____, in qualità di rappresentante della Comunità dei comproprietari del Condominio _____ in via _____ a _____.

4. L'insorgente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica nel merito asserendo inizialmente di essere stata costretta a parcheggiare sul fondo in questione a causa di un ingombro provocato dalla neve non rimossa dai parcheggi del vicino palazzo, dove era ospite (cfr. osservazioni 6 marzo 2006), mentre in seguito, nel gravame, si avvale di un accordo orale concluso con un inquilino del Condominio _____, secondo il quale sarebbe stata autorizzata a utilizzare il di lui parcheggio in caso di bisogno.

Nelle osservazioni 6 marzo 2006 alla Sezione della circolazione, la ricorrente osservava in entrata che: «Volevo innanzi tutto farvi notare che il rapporto di denuncia non è stato inoltrato nei termini legali dei tre giorni dell'art. 375 del CPC (dato che come riscontrato nel rapporto di denuncia non vi è riportata la firma del denunciante e quindi il termine di tre giorni è ormai trascorso dalla conoscenza del fatto). Vi chiedo quindi di constatare che il rapporto di denuncia non è valido». In sostanza, postulava l'invalidazione della querela.

5. Il giudice è chiamato d'ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e l'ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quando anche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche contraddittorie.

In concreto, ci si deve anzitutto interrogare sulla tempestività della denuncia - che deve essere inoltrata entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto - ritenuto che la stessa è stata verosimilmente presentata dopo la cessazione della situazione di illiceità, illiceità che è stata accertata già _____ 2006. Nel dubbio, occorre tuttavia concludere per la tempestività della denuncia, confermata dalla _____ con scritto 9 marzo 2006.

Per quanto attiene all'assenza di firma sul rapporto di denuncia - censura sollevata dalla ricorrente, come detto, nelle osservazioni 6 marzo 2006 e di cui non vi è motivo di dubitare, posto come alla stessa, per quanto risulta a questo giudice, sia pervenuto il rapporto di denuncia in originale - va anzitutto ricordato che per questo tipo di dichiarazione di volontà la legge prescrive la forma scritta (cfr. art. 375ter cpv. 2 CPC: «sporgere per iscritto querela»). Gli atti di procedura scritti devono essere compiuti tramite il deposito di una richiesta o di un memoriale, datato e sottoscritto da chi si obbliga con l'atto, ritenuto che per ragioni di sicurezza la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 1436 e s; cfr. inoltre 13 e 14 CO).

Per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002). Tuttavia, l'assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un'omissione involontaria: all'interessato, rispettivamente all'eventuale rappresentante, deve pertanto essere assegnato un termine per regolarizzare il proprio atto. Tale principio tende a evitare qualsiasi tipo di formalismo eccessivo, permettendo all'interessato di rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II 252 consid. 4b).

In siffatte evenienze, non potendosi semplicemente pronunciare l'invalidazione della querela per i motivi sopraesposti, gli atti devono essere ritrasmessi all'autorità di prime cure affinché assegni un termine ragionevole alla rappresentante della parte denunciante per sottoscrivere la querela, con la comminatoria che trascorso infruttuoso detto termine l'atto sarà dichiarato irricevibile.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati alla Sezione della circolazione affinché proceda nei suoi incumbenti.

Visto l'esito del gravame, non si prelevano oneri dell'odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

1.1. Gli atti sono ritornati all'autorità di prima istanza affinché proceda come ai considerandi.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

.

Il presidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.